COMUNE DI ESINE

(Provincia di Brescia)

COD. ENTE: 10320

N. 15

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta del 28.05.2025

OGGETTO:	Approvazione tariffe Tari 2025

L'anno Duemilaventicinque il giorno ventotto del mese di Maggio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti normative sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

Presenti	Assenti
MORASCHINI EMANUELE DELLANOCE ENRICO FIORINI ROBERTA DONINA NICOLA POMA NICOLE GHEZA CIPRIANO GHEZA DANIELE MORESCHI GIOVANBATTISTA RICHINI RAFFAELLA BETTONI ISIDORA VERALDI SILVIA BIASINI FABIO	PURITANI SARA
Presenti: 12	Assenti: 1

Assiste Dott. SCELLI PAOLO in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Signor MORASCHINI EMANUELE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

N. 15 DEL 28.05.2025

OGGETTO:	Approvazione tariffe Tari 2025

Illustra l'argomento il Segretario Comunale sostenendo che per l'anno 2025 è stato prorogato il termine di approvazione delle tariffe Tari al 30 giugno 2025 tariffe Tari per l'anno 2025 sono sviluppate sulla base del Piano Economico Finanziario (PEF), che per il biennio 2024-2025 è stato deliberato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 26.06.2024.
Per l'anno 2024 il totale dei costi del servizio ammontava ad euro 864.000 di cui euro 547.000 legati ai costi variabili ed euro 317.000 ai costi fissi, per l'anno 2025 il totale dei costi ammonta ad euro 867.797,00 di cui euro 315.613,00 legati ai costi fissi ed euro 552.184 legati ai costi variabili.
La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e la ripartizione dei costi è nell'ordine del 55% a carico delle utenze domestiche e del 45% a carico delle utenze non domestiche, percentuali che restano invariate rispetto a quelle approvate lo scorso anno.

Una novità significativa è rappresentata dall'approvazione, da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in data 1 aprile 2025, della deliberazione 133/2025/R/ con cui si dà avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate.
L'agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, è riconosciuta ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico.
Nelle more della completa definizione del provvedimento, ARERA ha stabilito che, già dal 1 gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo UR3,a (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025, è stabilita in 6 €/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche.

Interviene il consigliere capogruppo di minoranza Richini Raffaella chiedendo se vi è stata una riduzione della spesa. Il consigliere afferma che anche quest'anno si registra un leggerissimo incremento della tariffa a carico degli utenti, per cui si chiede come possa essere aumentata la tariffa a fronte di una riduzione dei costi del servizio. Il consigliere chiede se dobbiamo compensare noi il bonus sociale.
Interviene il Segretario sostenendo che il bonus sociale è a carico di tutti gli utenti ed è previsto nell'importo di euro 6,00 per ogni utenza, lo scorso anno l'aumento della tariffa Tari era nell'ordine dell'11%
Interviene il consigliere Richini sostenendo che se si confronta la nostra realtà con quella di altri comuni l'incremento della tariffa Tari di Esine è tantissimo. Vi sono comuni limitrofi, prosegue il consigliere, che spendono circa la metà o quasi. Il consigliere vuol capire come mai ogni anno a Esine dobbiamo aumentare la tariffa ma soprattutto da cosa è determinato questa differenza.
Interviene il Sindaco affermando che la situazione di incremento della tariffa dipende dai costi che ci vengono indicati dalla società Valle Camonica Servizi s.r.l. Il Sindaco prosegue sostenendo che il comune di Esine è penalizzato dal punto di vista dei costi del servizio per effetto della presenza sul proprio territorio dell'Ospedale Civile. La parte di riciclo è influenzata dalla raccolta dei rifiuti dell'Ospedale.
Interviene l'Assessore all'Ecologia ed Ambiente Gheza Daniele sostenendo che la tariffa che viene applicata è quella, dopo ogni Comune ha il proprio quantitativo di chili da smaltire, però il costo al chilo di smaltimento della plastica o altro materiale è uguale a Esine come in ogni altro comune limitrofo, quindi la tariffa è uguale, mentre il piano economico finanziario è differente.
Interviene il consigliere Richini sostenendo che lo scorso anno in Consiglio Comunale era ventilata l'ipotesi di sentire un altro gestore del servizio rifiuti, chiede il consigliere se sia stato fatto questo passaggio.
Interviene il Sindaco sostenendo che questo passaggio lo ha fatto non come Sindaco ma come Presidente della Provincia in quanto con la società A2A si sta ragionando su altri temi, siccome alcune cose della società Valle Camonica Servizi vengono afferite direttamente alla società A2A hanno delle tariffe particolarmente agevolate e quindi nella realtà nessuno verrebbe qui a far concorrenza alla Valle Camonica Servizi.

Dopo di che

Il Consiglio Comunale

Udita la relazione del Segretario Comunale e gli interventi del consigliere di minoranza Richini Raffaella, del Sindaco, dell'Assessore Gheza Daniele

PREMESSO che:

- l'art. 1 - comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito dal 1° gennaio 2014, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 - comma 654, della succitata Legge n. 147/2013 in relazione alla tassa sui rifiuti prevede: "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*";
- l'art. 1 - comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATO l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 che ha introdotto il c.d. "sganciamento TARI", disponendo che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RICHIAMATO l'art. 1 - comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATI provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed in particolare:

- la deliberazione n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione n. 444/2019/R/RIF del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- la deliberazione n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- la deliberazione n. 493/2020/R/RIF del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "*Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)*";

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recante le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, che trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la deliberazione n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 di valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*", con la quale l'Autorità ha approvato i documenti necessari per l'approvazione del P.E.F. Tari 2022- 2025;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 recante "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha imposto ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, da adottarsi a decorrere dal 01/01/2023; con approvazione del "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani' (TQRIF), al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale*.;
- la deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 - Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani;
- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";
- il D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24 (in linea anche l'articolo 57-bis del decreto legge 124/19) che ha individuato i "principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate", prevedendo che:
  - "l'agevolazione sia pari a "una riduzione del 25 per cento della Tari o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani altrimenti dovuta";
  - " la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della menzionata agevolazione sia garantita tramite l'applicazione di un'"apposita componente perequativa applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali" (di seguito: CSEA), istituita e aggiornata dall'Autorità con propri provvedimenti e secondo gli indirizzi dell'Autorità;
- la deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 " avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24";

CONSIDERATO che la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" ha stabilito, con decorrenza dall'anno 2024, l'applicazione delle disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €. 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €. 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

RILEVATO che con la deliberazione n. 133/2025/R/RIF dell' 01/04/2025 " avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24" ARERA ha istituito con

decorrenza 01 Gennaio 2025, la nuova componente perequativa UR3,a, con lo scopo di finanziare il Bonus Sociale Rifiuti previsto dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, e pertanto si dovrà applicare, alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, l'importo inizialmente fissato in € 6 euro/utenza;

ATTESO che le componenti perequative di cui alla deliberazione n.386/2023/R/RIF, ed alla deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTO CHE, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07/08/2014 avente oggetto "Approvazione Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31/05/2023 avente oggetto "Approvazione nuovo Regolamento sull'applicazione della Tari e recepimento della Delibera ARERA n. 15/2022.
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 26/02/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente oggetto Approvazione del Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027;

RICHIMATA la delibera di Consiglio comunale n. 16 del 26.06.2024 avente oggetto "Piano economico finanziario tari per la determinazione del costo di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024 – 2025. Approvazione aggiornamento biennale 2024 – 2025 ed approvazione tariffe per l'anno 2024", relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base deliberazione ARERA n. 363/2021 "MTR-2"e delibera ARERA 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023 predisposto sulla base del "P.E.F. grezzo" elaborato dal soggetto gestore del servizio con successiva integrazione operata dal Comune relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone i seguenti costi al lordo delle detrazioni:
Anno 2024 € 863.900,00 di cui parte fissa € 316.817,00 e parte variabile € 547.083,00;
Anno 2025 € 687.797,00 di cui parte fissa € 315.613,00 e parte variabile € 552.184,00.

RILEVATO che, in base alla già citata deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 in materia di "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e il relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (di seguito: TQRIF)", è stato individuato nello schema regolatorio "livello qualitativo 1" il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori previsti dall'art. 3 dell'Allegato A "TQRIF" della Deliberazione n. 15/2022/R/RIF;

DATO ATTO che la già citata deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF stabilisce che il P.E.F. deve essere oggetto di validazione consistente in una verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni in capo all'Ente Territorialmente Competente o a un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore nominato all'Ente Territorialmente Competente;

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui all'allegato A) per l'anno 2025 ed il totale delle entrate tariffarie computate per il 2024, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A) alla deliberazione ARERA n. 363/2021 così come aggiornato dalla deliberazione ARERA n.389/2023/R/rif;

RITENUTO pertanto che, per tutto quanto sopra espresso, si debba provvedere alla determinazione delle tariffe TARI anno 2025 per le utenze Domestiche e Non Domestiche al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2025;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2025 calcolate applicando il metodo MTR-2 ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri di cui all'Allegato "A":

- applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013.

RITENUTO

- di dover approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;
- di ripartire la quota fissa e variabile per il 65% a carico delle utenze domestiche e per il 35% a carico delle utenze non domestiche;
- di approvare il costo della quota variabile 2 in ragione di 0,06 €/litro relativa agli svuotamenti del rifiuto indifferenziato, secondo quanto previsto dal D.M. DECRETO 20 aprile 2017 "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati;
- di dover approvare, unitamente al costo al litro relativo agli svuotamenti del rifiuto indifferenziato, anche gli importi unitari delle tariffe calcolati ai sensi D.P.R. 158/1999 sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "A";

RITENUTO di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI 2025 come segue:

- scadenza 1^ rata TARI 2025: 31/10/2025 - scadenza 2^ rata TARI 2025: 31/12/2025;
- unica soluzione al 31/10/2025.

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/04/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157) che stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;*

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti Puntuale rientri tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

RILEVATO CHE per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi degli artt. 49, comma 1, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 5.1 e 6.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 20/02/2013;

Con Voti favorevoli 9, contrari 3 (consiglieri di minoranza Bettoni Isidora, Richini Raffaella e Veraldi Silvia) ed astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti

1) di dare atto che le premesse che l'allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
3) di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa come stabilito dal D.P.R. n. 158/1999 "metodo normalizzato", ovvero i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd, necessari alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dallo stesso D.P.R. n. 158/1999 (Allegato "A") ed i criteri per la determinazione del costo al litro relativamente alla tariffa variabile 2 (svuotamenti)riferita alla raccolta e smaltimento del rifiuto secco indifferenziato;
4) di approvare le tariffe per la TARI anno 2025 per le utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato "A");
5) di dare atto inoltre che anche per l'anno 2025 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate sino ad aggiornamento di ARERA come segue:
   - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
   - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
   - € 6,00 euro /utenza per la componente UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari dei bonus sociali rifiuti;
6) di dare atto che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2025 trova integrale copertura nelle tariffe TARI 2025;
7) di stabilire che per l'anno 2025 le scadenze di pagamento del tributo TARI avente periodicità di riscossione semestrale sono le seguenti:
   - scadenza 1^ rata TARI 2025: 31/10/2025 - scadenza 2^ rata TARI 2025: 31/12/2025;
   - unica soluzione al 31/10/2025.

8) di stabilire che le tariffe TARI 2025 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2025;
9) di trasmettere il presente atto, nei termini previsti di legge e tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
10) di dare atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli 9, contrari 3 (consiglieri di minoranza Bettoni Isidora, Richini Raffaella e Veraldi Silvia) ed astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 12 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

****

PARERI EX ART.49 D.LGS 18.08.2000 N.267

Sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Paolo Scelli

COMUNE DI ESINE (Prov. BRESCIA)

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to EMANUELE MORASCHINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. SCELLI PAOLO**

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI - art.125, 1°comma, D.Lgs. 18.8.00 n. 267
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione - nel giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari.

21 LUG 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. SCELLI PAOLO**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE *- art. 124, D. Lgs. 18.8.00 n. 267*

Viene pubblicato in copia all'albo pretorio on line, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

lì, 21 LUG 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. SCELLI PAOLO**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' *- art. 134 D. Lgs. 18.8.00 n. 267*

lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Dott. SCELLI PAOLO**

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata *IMMEDIATAMENTE eseguibile* (art.134 del TUEL N. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. SCELLI PAOLO

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

21 LUG 2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. SCELLI PAOLO

COMUNE DI ESINE (Prov. BRESCIA)